

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 7 in data 27.04.2022

OGGETTO: PEF 2022-2025 relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di Arera. Approvazione.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Jr. Sandro Pili

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Davide Fanari

Il Segretario
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 03.05.2022 al 18.05.2022.

San Nicolò d'Arcidano, 03.05.2022.

Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D'Arcidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del 27.04.2022	OGGETTO: PEF 2022-2025 relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di Arera. Approvazione.
------------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile, con inizio alle ore 19,30 nella sala consiliare del Municipio, in prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Cera Emanuele	X	
Zedda Danilo	X	
Murtas Guido	X	
Atzori Marco	X	
Pili Viviana	X	
Altea Michela	X	
Murtas Bruno	X	
Montisci Matteo	X	
Soro Franca	X	
Vinci Tiziano		X
Medda Daniela Eleonora	X	
Pala Maria Rosanna	X	

Presiede l'assemblea il Sindaco Davide Fanari.

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2014, della nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...".

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente-ARERA:

la deliberazione 5 aprile 2018, n. 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";

la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";

la deliberazione 7 luglio 2019, n. 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*" (di seguito deliberazione 303/2019/R/RIF);

la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";

il documento per la consultazione 30 luglio 2019, n. 351/2019/R/RIF, recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" (di seguito documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

il documento per la consultazione 30 luglio 2019, n. 352/2019/R/RIF, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*";

"*l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;

la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che con successive deliberazioni:

- n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021, Arera ha approvato il nuovo "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", Arera ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del Pef Tari 2022-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione;

- n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, Arera ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Visti:

- il comma 654, dell'articolo 1 della legge 147/2013, che stabilisce "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, "possono" approvare i Pef, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni del Terralbese.

Rilevato:

- che il modello/disciplina ARERA ipotizza, per quanto concerne i soggetti coinvolti, la struttura caratterizzata da appaltatore, ATO e comuni (e quest'ultimo titolare delle diverse relazioni giuridico/economiche con il primo);
- che, attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il nostro comune, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- che nel caso del nostro comune la gestione del servizio è centralizzata presso l'Unione dei comuni del terralbese e quindi il rapporto è strutturato tra appaltatore, Unione dei comuni del terralbese (titolare delle relazioni/rapporti giuridici con il primo) e comune quale responsabile delle entrate e dei soli costi interni.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei comuni del Terralbese n. 19 del 14.12.2021 con la quale veniva approvato il Piano Finanziario Anno 2022 e pluriennale 2022-2025.

Richiamata la determinazione del servizio tecnico dell'Unione dei comuni del Terralbese n. 41 del 19.02.2022 con la quale veniva affidato l'incarico alla società Labelab s.r.l. di Bologna di predisporre i PEF 2022-2025 dei singoli comuni, la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 e il servizio di supporto per la validazione dei PEF, in attuazione delle disposizioni Arera.

Visto il report di validazione del PEF 2022-2025, redatto ai sensi dell'art. 19 dell'MTR-2 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif, trasmesso dalla società Labelab Srl, con il quale si dà atto, con esito positivo, della verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- o coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- o rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- o rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Visti gli elaborati costituenti il PEF 2022-2025.

Visto che con nota prot. n. 7223 del 22.12.2021 l'Unione dei comuni del Terralbese trasmetteva le dichiarazioni di veridicità della stessa Unione e quella del Gestore del servizio.

Ritenuto pertanto di approvare:

- il PEF del servizio di igiene urbana 2022-2025 e i relativi allegati;
- il report di validazione positiva effettuata dalla società Labelab s.r.l. di Bologna;
- la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025.

Vista la G.C. n. 37 del 25.03.2022 “Determinazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti” con la quale il nostro ente determinava gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo Schema 1 “livello quantitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da Arera con delibera n. 15/2022/R/rif che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Carla Manca, prot. n. 3361 del 27.04.2022.

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione **unanime favorevole**.

DELIBERA

Di approvare il Piano Finanziario 2022-2025, parte integrante del presente atto che consta degli elaborati di seguito indicati, così come previsti dall’art. 7 dalla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif:

- 1- PEF 2022-25 (*piano economico finanziario quadriennale*) Tool PEF 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 2- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-25 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 3- Dichiarazioni di veridicità dei gestori secondo lo schema di cui all'allegato 3 e 4 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 4- Report di validazione positiva rilasciata dalla società Labelab s.r.l. di Bologna, specializzata in materia gestione rifiuti e regolazione di settore, incaricata dall'Unione dei comuni del Terralbese di predisporre i PEF 2022-2025 dei singoli comuni, la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 e il servizio di supporto per la validazione dei PEF 2022-2025, in attuazione delle disposizioni Arera.

Di precisare che il PEF 2022-2025, calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del Metodo MTR-2 (allegato A della deliberazione n.363/2021).

Di precisare che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione Arera n. 363/2021, sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Di confermare quanto deliberato con la G.C. n. 37 del 25.03.2022 “Determinazione obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti” con la quale il nostro ente determinava gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo

Schema 1 “livello quantitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da Arera con delibera n. 15/2022/R/rif che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif).

Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.